



# COMUNE DI CECCANO

Provincia di Frosinone

---

## ORDINANZA DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO Numero 1 del 10-01-2020

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA.  
INTERVENTI PROGRAMMATICI DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE ANNO 2020.

### IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

**Premesso che:**

- il Decreto Ministeriale 2 aprile 2002 n. 60 – ha recepito le Direttive Europee 99/30 e 00/69 – fissando il valore limite delle concentrazioni di polveri sottili PM 10, nell'arco delle 24 ore, pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile ai fini della salute pubblica;  
  
§ la Regione Lazio, ai sensi del D.lgs 04-08-1999, n. 351, e del decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio 1° ottobre 2002, n. 261, ha stabilito il “Piano di risanamento della qualità dell'aria” nel territorio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009 e pubblicato sul s.o. n. 60 al BURL n. 11 del 20 marzo 2010, predisposto ed emanato ai sensi della direttiva 2008/50/CE;
- con il sopra citato Piano sono state stabilite le norme tese ad evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;
- il Piano definisce, tra l'altro, le limitazioni al traffico veicolare nei centri urbani, per la fluidificazione del traffico, il divieto di circolazione domenicale (domeniche ecologiche), la circolazione a targhe alterne ed i provvedimenti emergenziali nei casi di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera in funzione della gravità del livello di inquinamento;
- con Deliberazione 15 settembre 2016 n. 536 è stato aggiornato l'allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3 commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010;
- sulla base dell'aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione 15 settembre 2016, n. 536, il Comune di Ceccano è ricompreso in classe complessiva 1, ovvero nella zona

nella quale uno o più indicatori di legge di ciascun inquinante risultano superiori al valore limite per almeno 3 dei cinque anni precedenti;

- a seguito della nuova classificazione i comuni che ricadono nella classe 1 (ex zona A) dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall'art. 23 "ulteriori provvedimenti da adottarsi nel comune di Frosinone" ed all'art. 24 "ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci", del Piano di risanamento della qualità dell'aria, nonché quanto previsto dagli art. 5, 25, e 28 e quanto già di competenza come indicato agli art. 9 e 16 del piano medesimo;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 28/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato delimitato il Centro Urbano del Comune di Ceccano;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 24/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2016 n. 536;

**Richiamate** le precedenti Ordinanze n. 125 del 22/11/2016, n. 3 del 09/01/2017, n. 137 del 29/11/2017 e n. 104 del 29/11/2018 con le quali sono state adottate misure analoghe per il risanamento della qualità dell'aria;

**Considerato che:**

- Le principali fonti di emissione primaria da traffico veicolare di polveri inalabili PM10 risultano essere autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione;
- L'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM10, può provocare danni alla salute umana;

**Verificato** che la più volte citata D.C.R.L. n. 66/2009 impone l'adozione di provvedimenti programmatici, quali il fermo del traffico a cadenza predefinita, ed ulteriori provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città in previsione di superamento dei limiti della concentrazione degli inquinanti in atmosfera stabiliti dalla norma;

**Ravvisata** la necessità di disporre interventi programmatici di limitazione del traffico e misure per la riduzione delle temperature degli edifici, che vanno ad integrare altri interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte degli altri settori dell'Ente;

**Ritenuto di disporre**, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 delle norme di attuazione del Piano regionale, ed in particolare in ordine al divieto di circolazione per n. 4 domeniche dal mese di novembre a marzo, la previsione di quattro giornate ecologiche di divieto fino al mese di marzo 2020;

**Tenuto conto** delle finalità preventive delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

**Considerata** l'opportunità di adottare provvedimenti che trovino una giusta integrazione con quelli assunti dal comune capoluogo di Provincia per una maggiore efficacia dei risultati;

**Rilevato** che il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi, così come stabilito dalla citata deliberazione G.C. n. 514 del 28/12/2010 è quello circoscritto dalle seguenti strade sotto elencate:

Via Dante Schietroma, Viale F. Vetus, Via Anime Sante, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-Nuovo Ponte ex Cartiera Savoni., Sottopasso FF.SS., San Francesco, Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per Frosinone come da planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento;

**Visto** l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

**Visto** l'art. 14 della Legge n. 8.07.1986 n. 349;

**Visto** il D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999;

**Visto** il D.M. 1° ottobre n. 261;

**Vista** la D.C.R.L. n. 66 del 10.12.2009;

**Visto** il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, "Nuovo Codice della strada";

## **ORDINA**

A - L'attuazione dei provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria attraverso interventi programmati di limitazione del traffico veicolare nell'area urbana circoscritta dalle seguenti strade:

Via Dante Schietroma, Viale F. Vetus, Via Anime Sante, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-nuovo ponte ex Cartiera Savoni, Sottopasso FF.SS., San Francesco, Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per Frosinone come da planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento;

Il piano d'intervento di limitazione della circolazione veicolare, nell'area urbana delimitata come sopra indicata, è così definito:

**1. Da lunedì 13 gennaio 2020 e fino al 31 marzo 2020 e nei giorni feriali dal lunedì al venerdì:**

a) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a benzina con caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO 1, EURO 2 ad esclusione dei veicoli muniti di impianto a GPL o metano;

b) Il divieto di circolazione ore 0-24 per gli autoveicoli alimentati a gasolio con caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO 1, EURO 2, EURO 3;

c) Il divieto di circolazione ore 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a quattro tempi e caratteristiche emissive PRE-EURO 1;

d) Il divieto di circolazione 0-24 per ciclomotori e motoveicoli con motore a due tempi e caratteristiche emissive PRE-EURO 1, EURO 1;

e) Al solo fine di raggiungere le aree di sosta, è consentita la circolazione di tutti i veicoli in Via G. Matteotti e

Via Falcone (nel tratto compreso tra Imbocco Via G. Di Vittorio e parcheggio Piazzale San Pio), in Via Mons. Antonio Piroli (tratto compreso dalla rotatoria Ponte ex Cartiera Savoni Piazzale Europa), in Via San Francesco (tratto sottopasso Parcheggio Santa Maria a Fiume) e in Viale F.Vetus (tratto incrocio via Sandro Pertini Parcheggio cimitero nuovo).

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:

- a) veicoli adibiti a pubblici servizi;
- b) veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;

**2. Divieto di circolazione a targhe alterne per tutti i veicoli a combustione interna ad uso privato nei giorni di lunedì e venerdì a far data dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 22,30, consentendo la circolazione nei giorni di lunedì ai veicoli con targa dispari e nei giorni di venerdì a quelli con targa pari. In deroga, come indicato dal Piano della Regione Lazio sulla qualità dell'aria, potranno sempre circolare, gli autoveicoli quindi sia con targa pari che dispari, a basso impatto ambientale ovvero elettrici, ibridi, a metano, gpl e diesel dotati di filtro antiparticolato (FAP).**

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano:

- a) veicoli adibiti a pubblici servizi;
- b) veicoli a servizio di persone invalide e comunque autorizzate dal Corpo di Polizia Locale per esigenze speciali;

**3. Dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2020, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì è interdetta la circolazione nel centro urbano agli autoveicoli adibiti al trasporto merci :**

- a. ai veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t dalle ore 10,00 alle 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
- b. ai veicoli con massa massima superiore a 3,5 t dalle ore 07,00 alle ore 20,00.

Dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 è interdetta la circolazione nel centro urbano a tutti i veicoli merci, con l'eccezione, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 20,00 alle 10,00 del giorno successivo, dei veicoli con massa massima inferiore a 3,5 t a basso impatto ambientale ( elettrici, ibridi e metano/GPL).

Dette limitazioni alla circolazione non riguardano i veicoli adibiti a pubblici servizi;

**4. Dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 è obbligatorio lo spegnimento dei motori per:**

- a) I veicoli merci durante la fase di carico/scarico;
- b) I veicoli adibiti al trasporto pubblico nelle aree di sosta;

Le disposizioni di cui sopra hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale e riguardano esclusivamente la circolazione nella fase dinamica ad esclusione dei veicoli in sosta, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

**B- Dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2020** è fatto divieto a chiunque di accendere fuochi o falò, anche se trattasi di attività connessa all'ordinaria pratica agricola, con l'eccezione dei tralci delle viti se soggette ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

I cittadini interessati potranno smaltire i residui agricoli (rifiuto CER 020103) presso i vicini impianti di smaltimento in Giuliano di Roma in Via Sottuario, e in Località Palombara-Aramarina.

**C- Dal 13 gennaio 2020 al 31 marzo 2020** - Riduzione temperatura degli ambienti ovvero:

a) Negli edifici ad uso residenziale, commerciale e direzionale, attività ricreative, di culto, sportive, scolastico ed assimilabili, la temperatura non può essere superiore a 20° C;

b) Negli edifici ad uso industriale e artigianali e assimilabili la temperatura non può essere superiore a 18° C;

c) Per gli impianti di riscaldamento alimentati a gasolio o nafta il periodo di accensione deve essere ridotto di 2 ore rispetto a quelli consentiti dalle norme del Decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 1993;

d) È vietato l'uso di legna da ardere o biomasse per alimentare impianti di riscaldamento con potenza superiore a 35 KW, qualora esista la possibilità di utilizzare combustibili gassosi o GPL ed estensione della prescrizione di utilizzo di camini aperti e chiusi, stufe a legna, pellet e a biomassa in generale nella zona "Urbana" oggetto del presente provvedimento;

i gestori e proprietari delle attività produttive la cui somma delle emissioni di polvere totali autorizzate ai sensi del DPR 203/88 da tutti i camini sia superiore ai 10 Kg/die, devono inviare all'Ufficio Ambiente del Comune sede dell'impianto una dichiarazione contenente: le condizioni di esercizio tipiche dei propri impianti con andamento giornaliero, i parametri di esercizio sensibili, le analisi delle emissioni dell'ultimo anno, una stima delle modalità e dei tempi di riduzione delle emissioni e/o dell'esercizio al fine di rispettare il limite di 10 Kg/giorno e in caso contrario dovranno essere fornite adeguate indicazioni tecniche.

e) È fatto divieto di climatizzazione dei seguenti spazi: cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazioni con cantine, box, garage.

#### **DISPONE**

**L'attuazione di interventi programmatici** e di misure da accompagnare agli interventi già posti in essere e quelli in programmazione da parte dell'Ente quali impianti semaforici intelligenti programmati in funzione dei flussi di traffico, la lotta al parcheggio selvaggio, la predisposizione in via sperimentale di sensi unici per una migliore circolazione del traffico urbano ed il lavaggio delle strade urbane tramite autobotti munite di idro-get, in caso di superamenti continui giornalieri dei livelli di PM10 consentiti dalla vigente normativa;

Il piano d'intervento di limitazione della circolazione veicolare, nell'area urbana delimitata come sopra, relativamente all'istituzione delle Domeniche ecologiche è così definito anche in considerazione dei dati di rilevazione della qualità dell'aria di Arpa Lazio:

**Domeniche ecologiche** per i giorni **19 e 26 gennaio 2020, 16 febbraio 2020 e 15 marzo 2020** dalle ore 8,00 alle ore 18,00 con limitazioni previste nella precedente ordinanza n. 6 del 24/01/2019 che in allegato alla presente ne è parte integrante.

**Il Comando della Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati dell'esecuzione e del controllo per la parte di rispettiva competenza della presente ordinanza.**

## **INVITA**

Ø A limitare per quanto possibile, l'utilizzo di mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico;

Ø A non effettuare operazioni di pulizia strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;

Ø A rispettare le seguenti misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e precisamente:

- - bagnature delle piste di cantiere;
  - pulizia dei pneumatici di cantiere in uscita dal cantiere stesso;
  - copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi;
  - moderazione della velocità nelle aree di cantiere;
  - gestione appropriata dei cumuli dei materiali;

## **PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO**

L'ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Ceccano per gg.15

Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Ceccano.

## **AVVERTE**

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 1° e 13° comma, D.Lgs. n.285/1992, dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 salvo che il fatto non costituisca più grave reato e dalle normative che regolano le materie trattate dal presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Frosinone e notificata al Comando della Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Ceccano, al Comando Forestale dei Carabinieri di Frosinone all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, all'Astral Azienda Strade Lazio in Via del Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral Azienda Trasporto Pubblico Regionale e al III Settore Viabilità che dovrà installare la relativa segnaletica stradale.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte: Responsabile del Procedimento è il Geom. Carlo del Brocco Responsabile del III Settore Viabilità.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n° 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

La presente Ordinanza viene confermata e sottoscritta.

**IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO**

Dott.ssa Stefania Galella

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.**